REGIONE PIEMONTE BU24 17/06/2021

Codice A1409B

D.D. 1 giugno 2021, n. 809

D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL TO3.



ATTO DD 809/A1400A/2021

DEL 01/06/2021

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE

**OGGETTO:** D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL TO3.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL TO3 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa Simonetta Lingua, Assistente amministrativo presso la S.S. DORS, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,

Assunta agli atti la Deliberazione n. 375 del 19/5/2021 con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 24 mesi.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da

parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017;

### determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017, con l'ASL TO3 ai fini della collaborazione della dipendente dr.ssa Simonetta Lingua, Assistente amministrativo presso la S.S. DORS, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA SIMONETTA LINGUA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.

#### PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 con Deliberazione n. 375 del 19/5/2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. ......... del ............ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

#### **TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario Minola, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

Ε

L' Azienda Sanitaria regionale TO3, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Franca Dall'Occo, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti la promozione della salute nella scuola, nell'ambito dei programmi di attività previsti dal Piano Regionale di Prevenzione, che hanno per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- la promozione di conoscenze e competenze che favoriscano l'adozione da parte delle Scuole di cambiamenti sostenibili finalizzati a scelte comportamentali favorevoli alla salute
- la diffusione dell'"Approccio globale alla salute" nelle Scuole anche attraverso la promozione di modelli educativi orientati alle life skills;
- il sostegno e la cura della "Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute"
- 2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare Settore Prevenzione e Veterinaria la Dott.ssa Simonetta LINGUA, profilo professionale: Assistente amministrativo cat. C 1, dipendente dell'ASL TO3 SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia S.S. DORS.
- **3.** L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Simonetta LINGUA ha durata pari a mesi ventiquattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a quaranta.
- L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Simonetta LINGUA presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
- **4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
- **5.** Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Simonetta LINGUA é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
- **6.** La Dott.ssa Simonetta LINGUA permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASLTO3. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza, dalla propria sede aziendale alla sede regionale, é considerato orario di lavoro.
- 7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.
- **8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
- **10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e s'impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
- **11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
- **12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
- **13.** Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle

attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

- **14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.
- **15.** Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Simonetta LINGUA é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITÀ E WELFARE DOTT. MARIO MINOLA (firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL TO3 DOTT.SSA FRANCA DALL'OCCO (firmato in formato digitale)